APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 5 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Il rimborso delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura incombera' in tutto o in parte, ai sensi degli articoli seguenti, all'Ente liquidatore. Il rimborso di tutte le altre lettere di pegno emesse dall'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia» e non assunte dall'Ente liquidatore incombera' all'Istituto di credito fondiario con sede a Spalato.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it